

**REGOLAMENTO (CEE) N. 326/76 DELLA COMMISSIONE****del 13 febbraio 1976****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 207/76<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 299/76<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 207/76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore come indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0711 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1976, pag. 23.

(4) GU n. L 37 del 12. 2. 1976, pag. 23.